

Pubblicato il 23/11/2023

N. 00937/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00930/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2023, proposto da
XXX, rappresentata e difesa dall'avvocato XXX, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di XXX, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

XXX, XXX, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 81 del 6.07.2023, notificata il 17.07.2023, avente ad oggetto:
“Ordinanza Contingibile e Urgente per la rimozione delle coperture a doppia falda
in Manufatti Cemento Amianto (MCA) di edificio ad uso civile abitazione sito in
XXX: Proprietà: XXX – Fascicolo Arpa XXX”;

- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti presupposti, preparatori, successivi, consequenziali o comunque connessi, ancorché eventualmente non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Premesso che, con ricorso depositato in data 8 novembre 2023, corredato da istanza sospensiva, la Signora XXX ha impugnato l'ordinanza n. 81 del 6 luglio 2023, notificata il 17 luglio 2023, con cui il Comune di XXX le ha ordinato, in asserita qualità di proprietaria della copertura a doppia falda di una civile abitazione, di provvedere alla rimozione della copertura, come previsto dal D.M. 6 settembre 1994, entro e non oltre 3 mesi dalla data di notifica o piena conoscenza del provvedimento.

- L'ordinanza comunale è stata emessa dall'Amministrazione in seguito di una verifica dell'ARPA eseguita presso l'immobile *de quo*, in conseguenza della quale è stata riscontrata la presenza di amianto, che necessita un intervento di bonifica.

- Per quanto qui rileva, l'ordinanza ha individuato come destinatario XXX, in qualità di "erede XXX" (nonna in linea paterna della ricorrente).

- A fondamento dell'impugnazione la ricorrente espone di non essere erede né coerede della nonna paterna e neppure di trovarsi nel possesso, ovvero nella detenzione dell'immobile in questione. Riferisce di risiedere e di avere domicilio in XXX unitamente al suo nucleo familiare e che gli eredi della *de cuius* sono i due figli, entrambi in vita, XXX, padre della ricorrente, il quale ultimo, peraltro, risiede anagraficamente nell'immobile per cui è causa.

- In data 8 agosto 2023, la ricorrente ha inoltrato al Comune di XXX una prima istanza di autotutela, con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento per due ordini di motivi: i) illegittimità dell'*iter* amministrativo seguito dall'Amministrazione per omessa comunicazione *ex art. 7* della L. n. 241/1990; ii) eccesso di potere per aver impropriamente individuato la ricorrente quale proprietaria dell'immobile.

- In data 13 settembre 2023 il Sindaco del Comune di XXX ha rigettato l'istanza, allegando, con riferimento al secondo motivo, una delega per presa visione di documenti, presentata presso il comune e sottoscritta dalla Signora XXX in asserita qualità di erede di XXX.

- Con una seconda istanza in autotutela, presentata in data 25 settembre 2023, la difesa della ricorrente ha chiarito che la Signora XXX aveva in passato delegato una professionista per eseguire un accesso agli atti presso il comune e che, nella delega rilasciata per iscritto, l'attuale istante veniva erroneamente definita "erede" pur non essendo tale.

- La ricorrente ha riferito di disconoscere integralmente il contenuto di detta delega, ribadendo la richiesta di autotutela per difetto di legittimazione passiva.

- A sostegno dell'odierna impugnativa, la ricorrente ha dunque formulato le seguenti censure:

"1) Violazione degli artt. 242 e seguenti del d. lgs. n.152/2006 (codice Ambiente). Violazione di legge ed eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, Violazione dell'art. 23 Cost. e dei principi in materia di responsabilità. Insussistenza di colpa.";

"2) Violazione dell'art. 190 del D. Lgs. n.152/2006 (codice Ambiente). Violazione dell'art. 7 della L. 7.08.1990 n. 241 (comunicazione avvio del procedimento). Violazione di legge ed eccesso di potere".

- Nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, con avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza breve, stante l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 60 c.p.a..
- Tenuto conto che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza consistono, a norma dell'art. 2 del D.M. Ambiente n. 471/1999, nella rimozione delle fonti inquinanti e nell'esecuzione delle opere di ripristino, di presidio e di caratterizzazione, secondo quanto prescritto dall'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, e che gli stessi devono essere posti a carico del soggetto che inquina o del proprietario responsabile.
- Osservato, quanto all'ordinanza impugnata, che il Comune di XXX ha individuato la ricorrente quale proprietaria della struttura senza fornire alcuna motivazione in merito, limitandosi, in sede di rigetto della prima istanza di autotutela, ad evidenziare di avere identificato la proprietaria sulla base di una delega per presa visione di documenti, presentata e sottoscritta appunto dalla Signora XXX, in quanto ivi qualificatasi "erede" di XXX.
- Rilevato che la ricorrente, pur non negando di avere conferito la delega, ha dedotto che la sua formulazione sarebbe stata frutto di un equivoco della professionista.
- Rilevato che appare frutto di carente istruttoria l'attribuzione della proprietà del fabbricato in capo alla ricorrente sulla base della mera sottoscrizione della delega per presa visione di documenti, da ritenersi insufficiente, tanto più a fronte delle successive giustificazioni e contestazioni rese dall'interessata ed in mancanza di individuazione dei meccanismi successori che porterebbero effettivamente ad intestare tale immobile, già di pacifica proprietà della nonna, in capo alla ricorrente.
- Considerato, infatti, che alla *de cuius*, in forza di legge succedono di norma i due figli XXX, entrambi in vita e che non risulta in atti alcuna pubblicazione di testamento ad oltre un anno dall'apertura della successione, essendo il decesso di XXX avvenuto il 25 settembre 2022, né l'amministrazione, a fronte di dati catastali

che vedono l'immobile tuttora intestato alla nonna si è curata di chiarire la problematica;

- Rilevato che secondo il disposto dell'art. 485 c.c., *“il chiamato alla eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”*;

- Ribadito che, allo stato, risultano due figli viventi dell'ultima intestataria catastale della struttura e, di questi, uno occupa anche l'immobile; inoltre, nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione, onerata di chiarire il titolo di legittimazione passiva che ha portato ad identificare il destinatario dell'atto, non ha giustificato il coinvolgimento della ricorrente in un contesto in cui la sua proprietà non si evince da alcun atto idoneo a trasferire la proprietà (tanto più che, come detto, a catasto l'immobile risulta ancora intestato alla *de cuius*); si aggiunga che, a fronte dell'apporto partecipativo reso dalla ricorrente che ha evidenziato l'assenza di un suo titolo di proprietà l'amministrazione, rimasta inerte nel presente giudizio, avrebbe quantomeno dovuto condurre un supplemento istruttorio.

- Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, mancando il provvedimento impugnato dell'indispensabile esatta individuazione del titolo che legittima la ricorrente quale destinatario dell'ordine.

- Considerato, inoltre, che l'inadeguata individuazione della ricorrente quale soggetto obbligato assorbe ogni altra problematica ai fini dell'annullamento dell'atto.

- Visto tuttavia, alla luce di quanto sopra, che la sottoscrizione della delega ha potenzialmente tratto in inganno il Comune nell'individuazione del soggetto responsabile creando una apparenza di legittimazione della ricorrente sussistono giusti motivi per compensare le spese; a maggior ragione non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria fermo restando che il Comune non ha difeso l'atto e sempre alla luce dell'apparenza indotta dalla professionista incaricata dalla stessa interessata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato; compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Luca Pavia, Referendario

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO